



CITTÀ DI ISERNIA

Medaglia d'oro

ORDINANZA N° Gen. 223 del 16/11/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19, MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DELLE ULTIME TRE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEGLI I.L.CC. "SAN GIOVANNI BOSCO" e "GIOVANNI XXIII".-

IL SINDACO

- **PREMESSO** che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale ;

- **VISTO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11.03.2020, ha dichiarato che il covid-19 è caratterizzato come una pandemia;

- **VISTO** il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d'emergenza per COVID-19;

- **VISTI** i provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

- **VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

- **VISTO** il D.P.C.M. del 24.10.2020

- **VISTO**, da ultimo, il DPCM del 3 novembre 2020 che ha riassunto e rielaborato le misure finalizzate al contrasto ed al contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

-RICHIAMATE le ordinanze del Presidente della Regione Molise per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

-VISTE le linee guida per la riapertura delle attività didattiche –educative;

-CONSIDERATO la forte reclusione del contagio da COVID-19 sul territorio comunale e che la curva epidemiologica continua a registrare un sensibile e preoccupante incremento;

-TENUTO CONTO che in ambito scolastico cittadino si continuano a registrare, con cadenza quasi quotidiana, casi di contagio da COVID-19 che interessano docenti, studenti e personale ATA;

-SENTITO l'orientamento dei dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi "San Giovanni Bosco" e "Giovanni XXIII";

-RAVVISATA la necessità, ai fini della massima prevenzione per evitare la diffusione del contagio sul territorio comunale, di ridurre drasticamente le possibilità dei contatti interpersonali e, quindi, di sospendere le attività didattiche in presenza delle scuole secondarie di primo grado e delle ultime tre classi delle scuole primarie degli indicati Istituti Comprensivi;

-VISTO l'art. 50, comma 5 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

-Per motivi di massima prevenzione e, al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19, è sospesa l'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e delle ultime tre classi delle scuole primarie facenti capo ad entrambi gli Istituti Comprensivi "San Giovanni Bosco" e "Giovanni XXIII" **dal 17 al 28 novembre 2020**. Continuerà ad essere assicurata la didattica in presenza delle scuole dell'infanzia e delle classi I° e II° delle scuole primarie e per tutti gli studenti che presentano disabilità.

-Rimane confermata la possibilità per i Dirigenti scolastici di adottare la didattica a distanza.

DISPONE

- La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Isernia;
- L'invio del presente provvedimento, per la sua esecuzione ed i conseguenti adempimenti ai Dirigenti scolastici dell'Istituto comprensivo "San Giovanni Bosco" e dell'Istituto comprensivo "Giovanni XXIII" di Isernia, al Prefetto della provincia di Isernia, al Settore Tecnico, alla Polizia Municipale e all'Ufficio stampa.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

il Sindaco
d'APOLLONIO GIACOMO / INFOCERT
SPA